CAMERA DEI DEPUTATI N. 3647-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

ASTOLFI MARUZZA, BALDANI GUERRA, BARONI, BASSI, BIAGGI FRANCANTONIO, BIAGGI NULLO, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BUSETTO, CARRA, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, CURTI IVANO, CUTTITTA, DELFINO, DE MARZI FERNANDO, DIETL, DOSSETTI, FABBRI FRANCESCO, FERRARI AGGRADI, FERRI GIANCARLO, GALLUZZI VITTORIO, GESSI NIVES, GOLINELLI, GUARRA, HELFER, LIZZERO, LORETI, MARZOTTO, MONTANTI, PASSONI, PICCINELLI, RAFFAELLI, RIGHETTI, RINALDI, RUSSO CARLO, SCOTONI, SCRICCIOLO, SERONI, SILVESTRI, TOGNONI, VEDOVATO, VIANELLO, ZUCALLI, ZUGNO

(RELATORI: **SCRICCIOLO** E **HELFER**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1966 (*Stampato n. 1918*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1966

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Presentata alla Presidenza il 17 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame reca la conversione del primo dei due decreti d'urgenza, emanati dal Governo, in presenza dei gravissimi danni che le recenti alluvioni e mareggiate hanno recato al Paese in quest'autunno.

Il carattere di vera e propria calamità assunto dagli eventi culminati – tra il 4 e 6 novembre ultimo scorso – nello straripamento di fiumi, nell'allagamento di città come Firenze, Grosseto, Trento e Bolzano, in mareggiate furiose che hanno investito e danneggiato parte della costa tirrenica e adriatica, in raffiche di vero e proprio uragano che hanno reso difficile il flusso al mare delle acque, ed inondato Venezia, allagato vaste estensioni di territorio, seminato rovine, morte e distruzione, travolto il patrimonio artistico custodito nei Musei e Gallerie, giustifica – sotto il profilo costituzionale – il ricorso a misure d'emergenza, aventi forza di legge, di cui all'articolo 77 della nostra Costituzione.

Niun dubbio quindi sul fatto che il Governo abbia agito nella pienezza dei suoi poteri, come fece a suo tempo per altre calamità naturali anche più circoscritte.

Se un confronto ha da farsi, va anche ammesso che – eccettuato il Vajont – dove il soccorso immediato ebbe, di lì a poco, una legislazione caratterizzata da interventi diretti dello Stato e da misure organiche e moderne di ricostruzione, mai come adesso abbiamo visto il Governo impegnato in uno sforzo coerente e, per di più, massiccio di aiuti e di presenza.

S'è detto in Commissione che lo Stato è invecchiato e che ha quindi strutture e bardature pesanti molto lente: ciò ha segnato, ad esempio, nel frangente, la carenza di soccorsi adeguati e tempestivi, suppliti tuttavia dal fervore e coraggio dei poteri locali e decentrati. Il discorso è importante e sottolinea scompensi da correggere nel quadro di riforme ormai irrinunciabili.

L'azione del Governo muove intanto da questo provvedimento, passa attraverso il successivo decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, per sboccare poi nelle misure recentemente annunciate e che hanno a oggetto la difesa del suolo, la protezione dai fiumi, una moderna e razionale legislazione di difesa civile e d'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Ciò merita di essere sottolineato: e infatti dal 1951 a questa parte, da quando cioè la piena dei fiumi Po ed Adige produsse per la prima volta in Italia, un'onda di commozione generale, di slancio unitario, di solidarietà nazionale ed internazionale verso gli abitanti del Delta e del Polesine allagati, abbiamo visto giù giù una serie di sciagure, le quali – ponendo a nudo la cruda realtà delle loro cause – impongono oggi l'esigenza primaria di prevenirle, e all'occorrenza di padroneggiarle con misure niente affatto episodiche e momentanee.

Visto nella sua sintesi, questo provvedimento ha quattro parti: la prima di moratoria legale, la seconda di moratoria fiscale, la terza di soccorso immediato ai lavoratori ed ai disoccupati. Seguono alcuni stanziamenti per le prime misure d'intervento e poi infine le indicazioni d'obbligo circa la copertura di spesa del decreto.

La Commissione è stata sostanzialmente concorde per le prime parti. Gioverà, caso mai, qui precisare che il Senato ha assentito a definire sul testo del Governo lo spazio temporale entro cui sono stati colpiti i territori. Il fatto che si parli di Comuni percossi dagli eventi calamitosi « dell'autunno 1966 » (distinti quest'eventi secondo la loro effettiva, concreta, specificazione in: alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane del suolo, onde abbracciarvi i municipi montani e non far nascere dubbi sulla loro inclusione nel decreto), toglie ogni equivoco alla possibilità di un'individuazione delle zone colpite anche dopo il 9 novembre 1966: e sono diverse !

Dal punto di vista corrente, s'intende infatti per autunno il periodo compreso tra il 21 settembre ed il 21 dicembre di ogni anno. È chiaro dunque che il decreto ha inglobato di diritto e di fatto quei Comuni che hanno avuto alluvioni giorni or sono.

Circa la moratoria legale, essa potrà durare – a seconda delle situazioni locali più o meno percosse dagli eventi – 18 mesi, e perciò fino al maggio 1968. Avrà efficacia su tutto ciò che comporta una qualunque scadenza di termini legali o convenzionali, chiamando dunque in causa i vaglia cambiari, le

cambiali ed ogni altro titolo di credito, fra cui i canoni di locazione urbana e rurale, i canoni fluviali e rivieraschi in genere, i contributi scaduti e da scadere durante la moratoria. È del pari sospesa la vendita dei beni pignorati.

È chiaro che il Governo, e per esso il Ministro della giustizia deve, quanto alla moratoria legale, contemperare due precise esigenze ugualmente legittime e importanti: da un lato, l'assentimento al doveroso soccorso verso le popolazioni colpite; dall'altro lato, la tutela della ripresa economica delle zone purtroppo devastate, nulla con ciò concedendo alle pressioni illegittime, talora perfino speculative, di chi cerca nel doloroso frangente di queste calamità, l'occasione a procurarsi vantaggi del tutto inammissibili. Un provvedimento come questo deve protendersi essenzialmente verso gli alluvionati e gli interessi immediati dei colpiti, senza smagliature rispetto allo scopo primario cui esso tende.

E qui viene il discorso sulla moratoria fiscale prevista dal decreto. Si osserva intanto che il disegno di legge votato dal Senato contiene all'articolo 4 una dizione, quasi mutuata del tutto dal successivo decreto n. 976, per cui la sospensione dal pagamento dei tributi erariali e locali, compresi quelli cosiddetti autonomi, è garantita al limite del 30 giugno 1967, e quindi per sei mesi circa. Ne beneficeranno le persone fisiche, le cooperative ed i loro consorzi, le attività d'ogni genere, anche se inglobate in società aventi un domicilio fiscale diverso dal comune colpito, qualora sia accertato che la globalità del reddito prodotto nasca, almeno per il 70 per cento, dalle aziende ubicate in territori percossi dagli eventi.

Il Senato ha opportunamente distinto fra comune e comune danneggiato. Il fatto che la moratoria fiscale possa operare d'ufficio verso tutti indistintamente i contribuenti, dove lo sconvolgimento atmosferico assunse dimensioni più vaste e calamitose, e il fatto che la medesima moratoria sarà invece ammessa a domanda in altri luoghi ove minore incidenza ebbero gli eventi, conferisce al Ministro delle finanze il potere di individuare in concreto quei comuni in cui le condizioni economiche susseguenti al disastro, sono assimilabili a uno stato reale di difficoltà evidenti e riconosciute.

Tutto ciò, è ovvio, non sopprime quello che già è in vigore e che avrebbe operato anche indipendentemente da questa legge. Il disposto degli articoli 61 e 99 del testo unico sulle imposte dirette del 1958, già ammette gli sgravi sul reddito dominicale dei terreni nel caso di infortuni atmosferici.

L'articolo 99 in specie riconosce il diritto alla detrazione sull'ammontare della ricchezza mobile nei confronti dei contribuenti che hanno sofferto per una perdita parziale o totale dei beni di impresa e dei crediti d'azienda.

Finita la moratoria, la riscossione delle imposte sospese o delle somme residue per conguaglio sarà effettuata in 18 rate successive, a cominciare dal 18 febbraio 1968: cioè di qui a più di un anno.

Ciò conferisce fiducia in una ripresa rapida della economia delle zone colpite; e va fatto credito alle popolazioni e alla loro capacità di iniziativa, dopo la prova di coraggio che esse hanno fornito e che è degna dell'ammirazione e dell'elogio unanime di tutto il Parlamento.

L'imposta di famiglia sarà rivista nei comuni colpiti, partendo dal 30 giugno prossimo venturo: il che integra un atto di elementare giustizia verso i contribuenti, ma appesantisce lo stato della finanza locale in modo intollerabile. Per questo, infatti soccorreranno i benefici dei contributi statali integrativi, opportunamente disposti dal successivo decreto-legge n. 976, di più ampia portata e di maggior respiro.

La terza parte di questo provvedimento reca provvedimenti a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi, la cui attività sia risultata interrotta o sospesa, a causa delle alluvioni, o che abbiano subìto dei danni molto gravi. È chiaro che la recente calamità si è ripercossa su tutto l'apparato produttivo provocandone la paralisi più completa; di qui è nata l'esigenza di soccorrere i lavoratori mediante la concessione di un trattamento speciale integrativo dell'indennità di disoccupazione, o di una anticipazione di 90 mila lire per i lavoratori autonomi, cui segue un trattamento speciale per i dipendenti dall'industria ammessi al godimento di un'integrazione pari all'80 per cento del salario.

Su questo punto si sono avute le discussioni maggiori, lamentandosi disparità e discriminazioni di trattamento fra le diverse categorie lavoratrici, con speciale riguardo ai salariati agricoli ed anche agli artigiani.

La maggioranza della Commissione ha tuttavia rilevato che un provvedimento di urgenza come questo era necessariamente condizionato dalla vigente struttura del sistema previdenziale e assistenziale del nostro Paese di cui non ignora l'iniquità. Pur tuttavia la concessione di un acconto alle categorie di lavoratori autonomi costituisce una novità e un

fatto di rilievo quanto mai positivo specie in riferimento alle provvidenze ulteriori di cui al successivo decreto, mediante la concessione di 500 mila lire a fondo perduto per ciascuna delle aziende autonome colpite.

Un cenno di particolare menzione meritano i problemi dell'eventuale recupero e quelli dell'anticipazione. Ma qui il Governo ha dichiarato al Senato e dichiarerà, crediamo, alla Camera che intende operare onde il recupero stesso avvenga in modo tale da far salvi i lavoratori e la Gestione speciale dei fondi di previdenza, cui affluiranno (ed anche questa è una novità positiva) i contributi di solidarietà volontaria che hanno avuto ad oggetto le alluvioni.

Un altro cenno di particolare menzione merita quella parte del provvedimento all'esame che conferisce snellezza a tutte le procedure di immediato intervento: ciò anticipa un auspicio, già tante volte espresso da tutto il Parlamento, a che la macchina amministrativa statale venga posta all'altezza dei suoi compiti liberata da bardature e da ceppi che ne frenano l'efficienza senza con ciò migliorarla nei controlli.

Quanto all'onere di 46 miliardi e 800 milioni di cui al presente provvedimento, vi si farà fronte per l'esercizio a scadere, con riduzione dal fondo globale del bilancio 1966, nell'importo di 30 miliardi, e per la differenza, attingendo alle entrate del sovrapprezzo imposto sulla benzina. Il giudizio favorevole della maggioranza della Commissione sul provvedimento in esame nasce dall'apprezzamento dell'entità dell'intervento e delle novità iin esso comprese. Ugualmente apprezzabile il sistema di copertura, il quale, derivando sia dal fondo globale, e sia dalle recenti misure di aumento del prezzo dei carburanti, risulta significativamente equilibrato.

SCRICCIOLO e HELFER, *Relatori*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva ».

All'articolo 2, le parole: « per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle ma-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

reggiate nei Comuni colpiti. » sono sostituite dalle altre: « per essersi trovate nei Comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1. ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. — Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti residenti o domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto ».

« ART. 2-*ter*. — La sospensione del corso dei termini previsti dai precedenti articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico, nonché i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata alle estrazioni del lotto ed ai concorsi pronostici svoltisi a tutto il 18 dicembre 1966 ».

All'articolo 3, le parole: « per effetto delle alluvioni o mareggiate, » sono sostituite dalle altre: « per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, » e le parole: « oltre un anno » sono sostituite dalle altre: « oltre 18 mesi ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonché dell'imposta sulle società, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario. Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967 ».

All'articolo 5,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 gennaio 1967 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Contro le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le domande ed i ricorsi, previsti nel precedente articolo 4 e nel presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonché per la imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966 ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« ART. 6-*bis*. — In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente ».

All'articolo 7, le parole: « a decorrere dalla rata di febbraio 1968, » sono sostituite dalle altre: « a decorrere dalla rata di agosto 1967, ».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« ART. 7-*bis*. — Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle di cui alla lettera *g*) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « una maggiorazione di 300 lire al giorno »

sono sostituite dalle altre: « una maggiorazione di 400 lire al giorno » e le parole: « successive modifiche » sono sostituite dalle altre: « successive modificazioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione di cui al primo comma, sempreché sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anziché nell'annata predetta, in quella successiva ».

All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: « nella misura del 70 per cento » sono sostituite dalle altre: « nella misura dell'80 per cento ».

All'articolo 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco ».

All'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al successivo articolo 14 ».

All'articolo 16, le parole: « danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966 » sono sostituite dalle altre: « danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni ospedaliere comprese quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, agli Istituti zooprofilattici per i danni subiti alle attrezzature

per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, e milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni comunali e provinciali per danni subiti alle attrezzature degli uffici di igiene, degli ambulatori e dei laboratori ».

All'articolo 18, le parole: « dagli eventi calamitosi del novembre 1966 » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

L'articolo 24 è soppresso.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge si applicano con la scadenza della prima rata d'imposta successiva all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.